



FCR

FONDAZIONE PER LA CULTURA RURALE - ONLUS



STATUTO DELLA “FONDAZIONE PER LA CULTURA RURALE - ONLUS”

INDICE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI FONDAZIONE

Art. 1: Denominazione

Art. 2: Sede e durata

Art. 3: Scopo e attività della fondazione

Art. 4: Patrimonio

Art. 5: Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale e modalità di erogazione delle rendite

Art. 6: Organi della Fondazione

Art. 7: Consiglio di Amministrazione

Art. 8: Presidente

Art. 9: Vice Presidente

Art. 10: Riunioni del consiglio di amministrazione

Art. 11: Segretario Generale

Art. 12: Comitato Scientifico

Art. 13: Compiti del comitato scientifico

Art. 14: Collegio dei Revisori

Art. 15: I libri sociali e i registri contabili

Art. 16: Esercizio sociale e bilancio

Art. 17: Clausola arbitrale

Art. 18: Estinzione della fondazione

Art. 19: Liquidatore

Art. 20: Devoluzione del patrimonio

Art. 21: Norma di rinvio

ART. 1 DENOMINAZIONE

Per volontà dei fondatori è costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE PER LA CULTURA RURALE - ONLUS”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2 SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale dell’Italia e di tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

La Fondazione ha sede legale in Thiene (VI) via Francesco Foscari n. 8.

La sua durata è illimitata.



ART. 3 SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la sua attività si svolge in conformità a quanto previsto dall'art.10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 nei settori:

- a) della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e di ogni attività mirante a favorire la conservazione e la corretta gestione del patrimonio faunistico e di quello ambientale, anche attraverso la diffusione della conoscenza delle normative comunali, provinciali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- b) della valorizzazione e diffusione presso il più vasto pubblico della conoscenza ed il rispetto per la cultura rurale e per tutte le attività che ne sono portatrici.

Nell'ambito della suddetta attività la Fondazione si prefigge in particolare di svolgere, sempre in modo strumentale rispetto allo scopo di cui ai precedenti punti a), b) l'attività di :

- 1) promuovere e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. Tali attività saranno selezionate in rapporto alle finalità fondanti e dovranno avere sempre attinenza con i punti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- 2) creare e/o gestire Centri Studi per la formazione allo sviluppo etico - ambientale, organizzati in settori o gruppi di lavoro, per la raccolta di pubblicazioni e di ogni materiale atto alla diffusione di una corretta ed esaustiva informazione verso l'opinione pubblica, all'aggiornamento del personale della Fondazione o di chiunque collabori con essa, ad attivare ogni utile iniziativa per salvaguardare usi e tradizioni della cultura rurale, con riferimento alle finalità fondanti e sempre in attinenza con i punti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- 3) favorire l'uso corretto del territorio e della comunità locale in particolare;
- 4) educare alla corretta formazione etico ambientale dei giovani e dei cittadini responsabili;
- 5) riqualificare aree degradate;
- 6) collaborare con enti, associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- 7) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi istituzionali.

Inoltre, in qualità di attività connesse e accessorie la Fondazione potrà:

- 1) occuparsi della promozione dei diritti civili, con particolare riguardo alle questioni etico - ambientali, all'etica dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa;
- 2) promuovere ed organizzare convegni e mostre e ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;
- 3) svolgere, in via accessoria al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della produzione audiovisiva e della comunicazione con attinenze a tematiche rurali o ambientali;



- 4) stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
 - l'acquisto in proprietà, in affitto o in diritto di superficie di immobili;
 - la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 5) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque ne abbia il possesso o il godimento a qualunque titolo;
- 6) stipulare concessioni per l'affidamento in gestione di parti delle attività;
- 7) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando il rispetto dello svolgimento esclusivo della propria attività nei settori indicati in maniera tassativa dall'art.10, c.1, lettera a) numeri 8 del D.Lgs. 460/97 e secondo i limiti posti dal comma 5 dell'art.10, del medesimo D.Lgs.

ART. 4 PATRIMONIO

La dotazione patrimoniale della Fondazione, pari a € 50.000,00 è costituita dai conferimenti effettuati dai fondatori, così come dettagliatamente descritto nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di:

- eredità, erogazioni liberali, lasciti, donazioni ed ogni altra entrata con tale specifica destinazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative;
- ulteriori conferimenti in denaro, di beni mobili e/o immobili, di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati volontariamente dai fondatori;
- dai contributi e dalle elargizioni in denaro o in natura, fatte da enti, da associazioni o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- dalla quota dell'avanzo di gestione eventualmente e straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il fondo di dotazione.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.



ART. 5 DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

ART. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario Generale;
- Il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche elettive, tranne quella di Segretario Generale, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 21 membri, compreso il Presidente, nominati dai fondatori che deliberano a maggioranza semplice.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, da parte del soggetto che ha provveduto alla loro nomina che delibera insindacabilmente a maggioranza semplice dei suoi componenti anche prima della scadenza del mandato, e anche senza giusta causa o giustificato motivo.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, previa contestazione dell'addebito. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione i fondatori devono provvedere alla nomina a maggioranza semplice dei nuovi amministratori in sostituzione di quelli decaduti o che per qualsiasi causa sono venuti a mancare. I nuovi membri, nominati in conseguenza, decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.



Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- nomina il Comitato Scientifico;
- nomina il Presidente del Comitato Scientifico;
- nomina il Vicepresidente della Fondazione;
- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- predispone i programmi pluriennali della Fondazione;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- determina i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti, con il voto favorevole di almeno i due terzi, le modifiche dello Statuto ad esclusione dell'art. 7 del presente Statuto la cui modifica spetta esclusivamente ai fondatori con delibera presa a maggioranza semplice ;
- nomina il Segretario Generale della Fondazione, determinandone la retribuzione, la natura e la durata del rapporto;
- istituisce, su proposta del Segretario Generale, i Centri Studi di cui all'art.3 del presente Statuto;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 8 PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dai fondatori con delibera a maggioranza semplice. La carica potrà essere revocata dagli stessi fondatori con delibera a maggioranza semplice in ogni momento anche senza giusta causa o giustificato motivo.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema e la bozza del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento;



- in particolare cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- richiede il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione;
- richiede l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus della Fondazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Tutte le attribuzioni e i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di accertato impedimento dello stesso, spettano al Vice Presidente.

ART. 10 RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti.

E' convocato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata, con almeno 7 giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con almeno 3 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario Generale della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.



I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con diritto di voto il Segretario Generale, solo se componente del Consiglio di Amministrazione, che assolve anche le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

ART. 11 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti oppure anche al di fuori degli stessi, determinandone la retribuzione, i compiti, la natura e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;
 - provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione;
 - provvede alla nomina tra i componenti del Comitato Scientifico del Segretario.
- Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a cinque e non superiore a quarantuno, tra le personalità distinte nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o revocati dall'Organo che li ha nominati anche prima della scadenza del loro mandato.

Sono componenti di diritto del Comitato Scientifico, il Direttore o i Direttori dei Centri Studi della Fondazione.

ART. 13 COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, in particolare, ha il compito di:

- studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;



- 5 intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell'attività di quest'ultima.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui un Presidente e due supplenti, nominati dai Fondatori a maggioranza semplice nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi vigenti in materia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dai fondatori contestualmente alla nomina del Collegio stesso.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore effettivo subentra il revisore supplente più anziano di età. Il nuovo membro dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale;
- 3) il libro degli inventari;
- 4) il libro dei verbali del collegio dei Revisori.

ART. 16 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

Gli esercizi sociali della Fondazione si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 17 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà quella della sede della Fondazione.

ART. 18 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

I Fondatori con la maggioranza semplice dei loro componenti, deliberano lo scioglimento della Fondazione, qualora ritengano esauriti o irraggiungibili gli scopi istituzionali o per altri motivi di scioglimento e cause previste dallo Statuto, dal Codice civile o leggi vigenti in materia.

ART. 19 LIQUIDATORE

In caso di scioglimento della Fondazione, il Presidente del Tribunale di Vicenza nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. I Fondatori con la maggioranza semplice potranno indicare a tal fine alcuni nominativi allo stesso Presidente, in sede di ricorso al Tribunale.

ART. 20 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere, dopo aver sentito il parere del competente organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni, sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.21 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizione di legge in materia.